



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TIVOLI

in persona del Giudice onorario, Dott.ssa Adriana Mazzacane,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado, iscritta al n° 200205/10;

promossa da

T. [REDACTED] i [REDACTED] rappresentata e difesa dagli Avv. Fulvio Zardo, per procura in atti,

ATTRICE

nei confronti di

S. [REDACTED] D. [REDACTED], rappresentata e difesa dall'Avv. D. [REDACTED] C. [REDACTED], per procura in atti

CONVENUTA

Conclusioni come precisate in atti ed a verbale dell'udienza del 2/11/15.

FATTO E DIRITTO.

Con atto di citazione, ritualmente notificato, la T. [REDACTED] T. [REDACTED] I. [REDACTED] conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, ex sezione distaccata di



C. [REDACTED] d. P. [REDACTED], la Sig.ra S. [REDACTED] D. C. [REDACTED], per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

“ritenere e dichiarare la Sig.ra S. [REDACTED] D. C. [REDACTED] debitrice per i titoli sopra dedotti nei confronti della T. [REDACTED] e per l'effetto condannarla a corrispondere la somma di euro 6.304,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di lite”.

Assumeva la società attrice di avere ricevuto incarico dalla signora D. C. [REDACTED] dipendente del M. [REDACTED] d. A. [REDACTED] E. [REDACTED] in trasferimento all'ambasciata italiana a C. [REDACTED], di effettuare il trasloco delle masserizie e di un'autovettura; di avere provveduto al ritiro dei beni in luoghi e tempi diversi e di avere iniziato la spedizione il 7/1/2009 per concluderla il giorno 15 successivo con la consegna del carico.

Assumeva che il trasferimento era stato autorizzato dal M. [REDACTED] d. A. [REDACTED] E. [REDACTED] che aveva approvato il preventivo di spesa per kg. 2.450 lordi e successivamente per kg. 3.325 lordi; che il M. [REDACTED] aveva disposto a favore della signora D. C. [REDACTED] e a titolo di anticipo per le spese di trasferimento la somma di € 5.900,00, ma di avere ricevuto dalla convenuta il minor importo di € 5.500,00.

La convenuta D. C. [REDACTED], inoltre, rimaneva inadempiente dell'ulteriore somma di € 3.900,00 pretesa per servizi dalla stessa richiesti e resi extra preventivo non rimborsabili dal M. [REDACTED]

Si costituiva in giudizio la convenuta contestando in toto la domanda attorea in punto di fatto e diritto e chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:



“rigettare, perché infondata in fatto e diritto, la domanda attrice e preso atto del di lei inadempimento contrattuale, dichiarare che nulla più è dovuto ad alcun titolo dalla Sig.ra S. [redacted] D. C. [redacted] alla T. [redacted] T. [redacted] I. [redacted];

in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, condannare l'attrice al risarcimento dei danni per le causali esposte in narrativa nella misura che verrà accertata all'esito dell'istruzione probatoria, ovvero liquidata in via equitativa ex art. 1226 c.c., fermo restando l'importo di euro 2.030,00 per esborsi sostenuti dall'attrice, con interessi e rivalutazione oltre alle spese di lite”.

In punto di fatto la convenuta contestava la ricostruzione dei fatti operata dall'attrice. In particolare, il trasloco pattuito con la T. [redacted] avrebbe previsto un servizio “chiavi in mano”, ovvero il compimento da parte del traslocatore di tutte le operazioni preparatorie di raccolta merci e imballaggio, il trasferimento, la consegna alla convenuta dei propri beni, allocati e rimontati nella di lei dimora di C. [redacted]. Di contro, gli incaricati della T. [redacted] sarebbero giunti con dieci giorni di ritardo sul luogo di destinazione e avrebbero omesso di compiere tutte le altre attività e servizi ai quali erano obbligati in loco, costringendo la esponente a curare direttamente l'attività di sdoganamento; a ingaggiare e retribuire del personale locale per le operazioni di scarico del camion, disimballaggio delle masserizie, recupero e smaltimento degli imballaggi. Inoltre la convenuta sarebbe stata costretta ad incaricare apposita ditta per le suddette operazioni, la società M. [redacted] M. [redacted] [redacted], sopportando ulteriori esborsi.

Contestava inoltre la convenuta la pretesa del traslocatore per il trasporto di altri beni in eccedenza rispetto al preventivo iniziale.



La convenuta dunque eccepiva l'inadempimento dell'attrice e chiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni, pari agli esborsi sostenuti in proprio per le attività che sarebbero spettate all'attrice, da liquidare invece in via equitativa ex art. 1226 cod. civ. relativamente al disagio subito per il ritardo, con gli interessi e la rivalutazione e il rimborso delle spese di giudizio.

La causa veniva istruita con produzione documentale e prove orali e le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi atti difensivi ed a verbale dell'udienza del 2/11/15.

La domanda di parte attrice è fondata e provata e deve essere accolta.

Parte attrice ha fornito prova documentale di tutto quanto dedotto nel proprio atto difensivo e delle circostanze tutte ivi riportate.

Vi è prova documentale, infatti, circa i termini concordati per il trasloco commissionato dalla D.C. alla T. in ragione del trasferimento della convenuta in Moldavia per ragioni di servizio, ed in particolare, l'oggetto del servizio ed il relativo costo, con l'approvazione da parte del M. d. A. E. d. spesa (da 1 a 2bis), oltre alla corresponsione della somma da parte del M. alla convenuta Sig.ra D.C. (doc. 9 e 13).

Come si legge nella nota del M., con la quale questo comunicava alla Sig.ra D.C., e per conoscenza alla T., l'ordine di bonifico sul conto corrente della stessa dell'anticipo di €. 5.900,00 per le spese di trasloco (doc. 9), questa somma avrebbe dovuto essere destinata integralmente alla ditta incaricata per il trasporto



delle masserizie (ivi si legge: “tenuto conto che l’anticipazione di cui sopra, non può essere destinata a fini diversi da quello per il quale la stessa è stata disposta (paragrafo A-ultimo capoverso- della circolare n. 9 del 2.3.77 C/XII/I), detta somma dovrà essere utilizzata per le spese in oggetto secondo le modalità concordate con la società che curerà il trasporto”).

La D^o C^o, di contro, si rendeva inadempiente in quanto non versava la somma integrale stabilita, anche per destinazione, dal M^o e versava la sola somma di euro 5.500,00 (doc. 10). Di tale minor versamento la odierna convenuta non dava riscontro e sollevava le sue contestazioni solo con la e mail del 11.9.2009, a distanza di otto mesi dalla consegna delle cose trasportate e solo dopo aver ricevuto la richiesta del saldo del trasporto da parte dell’attrice.

Il credito vantato dall’attrice dunque è provato documentalmente e non contestato dalla convenuta nel suo totale ammontare pari ad originari euro 7.942,09, per Kg lordi 3.325.

Quanto alla residua somma di euro 3.900,00, vantata dall’attrice per i servizi eccedenti il preventivo e dovuti al quantitativo maggiore di masserizie consegnate alla T^o per il trasporto, si osserva che anche di questo la parte attrice ha fornito prova documentale. Infatti, è stata deposita dalla società attrice la bolletta doganale e la lettera di vettura internazionale (doc. 7 e 8) nelle quali è indicato il peso delle cose trasportate, pari a kg 4.065 rispetto ai 3.325 preventivati e approvati, spettanza contestata dalla convenuta per non esserne stata messa preventivamente al corrente dalla ditta di trasporti.



Tuttavia, è provato che la convenuta ha commissionato alla T● il trasporto anche di mobili nuovi, vestiti ed alimenti, come dimostrano le fatture depositate dall'attrice e non contestate dalla convenuta, oggetti tutti che hanno portato ad un inevitabile aumento di peso e volume dei beni trasportati.

La domanda della conventa volta all'accertamento delle inadempienze contrattuali della T● ●, quali il ritardo nella consegna delle masserizie e quella relativa alla pretesa incompletezza del servizio per non avere, l'attrice, provveduto al disimballaggio e al rimontaggio dei beni, è destituita di fondamento probatorio e, pertanto, infondata.

Non si ravvisa agli atti alcuna prova circa un termine ultimo per la consegna delle cose oggetto del trasporto pattuito né della circostanza secondo la quale l'attrice avrebbe dovuto provvedere, sul luogo di destinazione, al rimontaggio e/o disimballaggio delle cose.

I preventivi agli atti, approvati dal M●●●●, provano che l'attrice si era obbligata al trasporto e allo scarico dei beni, attività che, come dimostrato, ha regolarmente espletato, e non al rimontaggio, disimballaggio e smaltimento degli imballaggi, come preteso dalla convenuta.

In merito al diritto al ristoro dei danni asseritamente subiti, si osserva che, conseguentemente all'insussistenza di alcuna condotta inadempiente addebitabile alla società di trasporto odierna attrice, non è dovuto alla convenuta alcun risarcimento né per ulteriori esborsi sostenuti né per pretesi danni patiti a causa del presunto disagio



subito. La domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta, dunque, deve essere rigettata.

Conclusivamente, la domanda attorea, è provata e fondata e merita accoglimento.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna la Sig.ra S. [REDACTED] D. [REDACTED] C. [REDACTED], al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro 6.304,00 oltre interessi legali dalla domanda e sino al dì del soddisfo;
- 2) Rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta in quanto infondata e non provata;
- 3) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali nei confronti dell'attrice che liquida in euro 4.835,00 oltre accessori come per legge.

Tivoli 3 giugno 2016

Il Giudice

Dott.ssa Adriana Mazzacane

